



COMUNE DI MONTEBUONO PROVINCIA DI RIETI
Via del Municipio n°1 c.a.p. 02040
Tel.0765/607631-2 fax 0765/607131 - P.I. 00113280572
www.comune.montebueno.ri.it - info@pec.comune.montebueno.ri.it

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 27/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO ALLE AREE GIOCHI E AI GIARDINI PUBBLICI DI VIA GUGLIELMO MARCONI A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel centro abitato è presente un parco giochi comunale destinato allo svago e ai giochi dei bambini sito in Via Guglielmo Marconi;

CONSIDERATI i recenti episodi di atti vandalici e di danneggiamenti ai giochi presenti nel parco;

CONSIDERATO che l'utilizzo improprio delle attrezzature, oltre che determinare danni materiali, potrebbe essere causa di pericolo per l'incolumità pubblica dei frequentatori delle aree giochi;

CONSIDERATO per i quali sono pervenute ripetute segnalazioni da parte dei cittadini di disturbo legato soprattutto a condotte poste in essere anche nelle ore serali/notturne ovvero comportamenti lesivi della quiete pubblica causati dagli schiamazzi;

CONSIDERATO che l'utilizzo di tutte le attrezzature da gioco presenti nel parco giochi sarà disciplinato dalla presente Ordinanza;

CONSIDERATO di regolamentare la disciplina dell'uso delle aree pubbliche, dei giardini e parchi pubblici;

CONSIDERATO che nelle ultime settimane presso i giardini pubblici di Via Guglielmo Marconi si registrano frequenti episodi di aggregazione di gruppi di adolescenti e ragazzi di età superiore a 12 anni, i quali occupano in modo improprio le strutture ludiche destinate esclusivamente ai bambini della prima infanzia 0-8 anni, provocando danneggiamenti agli arredi e situazioni di disturbo alla quiete pubblica;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza per prevenire situazioni di pericolo, salvaguardare l'incolumità dei più piccoli e garantire il corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;

VISTO il D. Lgs nr. 267/2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 7 bis e all'art 54;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni;

1. Il divieto di utilizzo e di permanenza all'interno delle aree gioco dedicate ai bambini piccoli (fascia d'età 0-8 anni) da parte di ragazzi e soggetti di età superiore a 12 anni per evitare l'uso improprio o la rottura delle attrezzature ludiche;
2. Il divieto di introduzione dei ragazzi e soggetti di età superiore a 12 anni nell'area interessata dalle ore 20 alle ore 06;
3. Il divieto di bivaccare o occupare in modo abusivo le panchine e i giochi;
4. Il divieto di consumare alcolici o compiere atti contrari alla pubblica decenza;
5. Il divieto di produrre rumori molesti o musica ad alto volume con impianti portatili;

6. Il divieto di ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
7. Il divieto di circolare con biciclette, pattini a rotelle, rollerblade e simili, fatta eccezione per le bici di piccola taglia utilizzate dai bambini fino a 8 anni;
8. Il divieto di giocare con palloni;
9. Il divieto di inquinare il terreno;
10. Il divieto di salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo;
11. L'accesso al parco dei bambini, il libero uso da parte dei minori dei giochi e degli arredi presenti (panchine, cestini, bacheche, etc.) sia posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in vigilanza, sui cui soggetti ricadrà la responsabilità per l'utilizzo improprio delle attrezzature e degli arredi per eventuali danni derivanti;
12. L'inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite con l'emissione di sanzioni amministrative pecuniarie, da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. nr. 267/2000, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
13. ai sensi dell'art. 8-bis della citata legge nr. 689/81 in caso di reiterazione della violazione amministrativa al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla presente Ordinanza aumentata del 50% e tale calcolo verrà effettuato anche per le successive violazioni commesse da parte del medesimo trasgressore;
14. qualora l'uso in modo non conforme delle aree giochi determini danni materiali alle attrezzature presenti, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria dell'Ente, al responsabile sarà comminata una sanzione di importo compreso tra € 80,00 ed € 480,00 ai sensi del codice civile oltre alla formale richiesta di risarcimento dei danni cagionati;
15. nel caso in cui le strutture presenti all'interno dell'area giochi vengano distrutte e/o danneggiate da atti vandalici i trasgressori verranno denunciati all'A.G. per la violazione degli artt. 635 e 625 del codice penale.
16. Alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

SI INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente.

Montebuono, li 27/08/2026

IL SINDACO
Claudio Antonelli
(Firmato Digitalmente)

